

COMUNE DI VICENZA

N. 2.169 di Racc.

N. 28.446 di Rep.S.

CONCESSIONE DI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA

In Vicenza, nella Residenza comunale addì 15 (quindici) del mese di giugno 2018 (duemiladiciotto).

Avanti a me, dott. Antonio Caporrino, nato a Monte San Giacomo (SA) il 10 giugno 1958, Segretario Generale del Comune di Vicenza sono comparsi oggi

i Signori:

ZAVAGNIN dott. Fausto, nato a Thiene (VI) il 30 ottobre 1952, dirigente comunale, che interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Vicenza (codice fiscale e partita I.V.A. 00516890241) nella sua qualità di Direttore dell'Ufficio "Sport" del Comune stesso, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante",

BETTINI Enrico, nato a Vicenza il 15 marzo 1968, che interviene ed agisce in rappresentanza della Società Sportiva Dilettantistica Tennis Palladio 98 s.r.l. (in breve: S.S.D. Tennis Palladio 98 s.r.l.), codice fiscale e partita I.V.A. 03945900243, con sede legale in Vicenza, Contrà della Piarda n. 9, nella sua qualità di Amministratore unico della Società stessa, come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, di seguito "concessionario".

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 844 del 4 maggio 2017, è stato approvato di indire procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

Comune di Vicenza
Protocollo generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0090787/2018 del 15/06/2018
Firmatario: ENRICO BETTINI, ANTONIO CAPORRINO, FAUSTO ZAVAGNIN

gestione dei campi da tennis comunali e annesso bar/ristorante in Contrà della

Piarda, così suddivisi:

- n. 1 fabbricato ad uso servizi (spogliatoi, servizi igienici, locali ufficio e segreteria, locali bar/ristorante e vano servizi tecnici e caldaia),

- n. 6 campi da tennis su terra rossa,

- area destinata a parcheggio confinante (50% dei posti riservati all'Università e attività scolastiche),

come meglio specificato nel capitolato speciale che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, allegato al presente atto sub "A", e nell'offerta presentata dal concessionario, comprese eventuali migliorie proposte dal concessionario in sede di gara, che qui si intende integralmente riportata anche se non materialmente allegata, ma depositata agli atti del Settore competente.

Art. 2 - Durata

La concessione oggetto del presente contratto, avrà una durata di sette anni decorrenti dall'1 luglio 2018, con scadenza 30 giugno 2025; la stessa potrà essere rinnovata, previa valutazione dell'Amministrazione comunale, fino ad un massimo di tre anni, a fronte di lavori di manutenzione straordinaria/miglioria degli impianti a carico del concessionario.

Art. 3 - Canone

Il canone annuo è di € 30.098,00 (trentamilanovantotto/00), oltre I.V.A. di legge; il concessionario dovrà versare tale importo al Comune di Vicenza in rate semestrali anticipate.

Ai soli fini fiscali e repertoriali, si dichiara il valore complessivo del presente appalto in € 210.686,00 (duecentodiecimilaseicentottantasei/00), oltre I.V.A. di legge.

licenze ed autorizzazioni e quant'altro richiesto.

Articolo 5 - Manifestazioni del tempo libero

Il concessionario dovrà richiedere obbligatoriamente le preventive autorizzazioni previste dalla vigente legislazione per l'utilizzo dell'impianto per manifestazioni sportive, extra sportive e del tempo libero.

Articolo 6 - Utilizzo degli impianti

Il concessionario si impegna ad assicurare l'utilizzo degli impianti da parte dei singoli utenti, nonché l'utilizzo da parte di associazioni ed enti senza scopo di lucro (es. scuole, USL, associazioni di disabili, ecc.) Il concessionario si impegna a non differenziare nell'uso di tutti i campi i soci dai non soci, per cui gli uni e gli altri avranno gli stessi diritti nella prenotazione dei campi e nell'utilizzo delle strutture (spogliatoi, docce, parcheggi, ecc.). Il concessionario si riserva la facoltà di praticare, ai soci, tariffe diverse da quelle previste.

Articolo 7- Apertura degli impianti

Il concessionario si impegna a garantire l'apertura degli impianti attuando un orario giornaliero concordato con l'Ufficio Sport. Il concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico ed il regolare funzionamento dell'impianto nel periodo di concessione.

Articolo 8 - Funzionamento degli impianti

Il concessionario assumerà a proprio carico tutti i costi di esercizio e tutte le spese, anche delle utenze (luce, acqua, gas, riscaldamento e telefono) con l'intestazione diretta dei contatori, nonché quelle inerenti a:

- a) funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi accessori,
- b) acquisto di materiali e prodotti necessari per effettuare le pulizie e le disinfezioni dell'intera area,

dei Rischi.

L'utilizzo di personale per l'espletamento delle predette attività fa esclusivamente capo al concessionario al quale fanno, altresì, capo tutti gli eventuali oneri fiscali, previdenziali, assicurativi e amministrativi relativi all'incombente medesimo.

Il concessionario solleva dunque sin d'ora il Comune di Vicenza da qualsiasi voglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare in ordine ai rapporti intrattenuti dallo stesso con il personale.

Articolo 12- Custodia e sorveglianza

Il concessionario si impegna a garantire il servizio di custodia dell'intero impianto al fine di scongiurare eventuali atti vandalici e furti.

Il concessionario si impegna, altresì, a garantire il servizio di pronto soccorso, per tutti i casi di urgenza e la prevenzione incendi, attuando una continua sorveglianza (interna ed esterna) all'intero complesso secondo le norme e disposizioni vigenti.

Articolo 13 - Tariffe orarie e giornaliera

Al concessionario competono tutti gli incassi derivati dalla gestione delle attività dell'impianto, eccettuati quelli relativi alle manifestazioni organizzate dal Comune.

Le tariffe d'uso dell'impianto sportivo vanno preventivamente comunicate ed approvate dalla Giunta comunale.

Articolo 14 - Riserva al Comune della disponibilità degli impianti

Al Comune viene riservata la disponibilità gratuita dell'impianto fino a 5 (cinque) giornate all'anno per lo svolgimento di manifestazioni anche non organizzate direttamente.

rativa, un'assicurazione R.C.T. con massimale non inferiore ad €
1.500.000,00 (unmilione CINQUECENTOMILA/00).

Articolo 17 - Disposizioni particolari

E' fatto obbligo al concessionario di presentare al Comune di Vicenza entro il
30 aprile di ogni anno, un resoconto delle attività sportive svolte nell'anno
precedente.

Il concessionario dovrà comunicare al Comune le eventuali variazioni nella
composizione degli organi che hanno la rappresentanza della società e la so-
stituzione del responsabile incaricato della gestione.

Articolo 18 – Gestione del bar-ristorante

Il Concessionario, previo ottenimento delle autorizzazioni di legge, potrà
esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande previa presen-
tazione di dichiarazione d'inizio attività ai sensi della L.R. n. 29/2007 nel
rispetto delle seguenti prescrizioni: l'attività non potrà essere trasferita in altri
locali.

Al fine di garantire la migliore efficienza organizzativa della struttura nel suo
complesso nonché un adeguato ed ottimale livello di servizio per i fruitori
dell'impianto, il concessionario potrà servirsi, per la gestione del bar-
ristorante, di ditta o soggetto qualificato e specializzato nell'attività di som-
ministrazione alle seguenti condizioni:

-al gestore del locale è in ogni caso preclusa la facoltà di cedere ad altri il
contratto di affidamento in gestione o di sub-affittare o sub-comodare
l'azienda di somministrazione;

-il contratto di affidamento tra concessionario e gestore individuato, dovrà
prevedere espressamente una durata non eccedente i termini di cui al

norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014, il concessionario e, per suo tramite, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune www.comune.vicenza.it/ alla pagina “amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali”.

Il concessionario, inoltre, dichiara, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Lo stesso si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto con le Prefetture del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto, l'Associazione Regionale Comuni del Veneto in data 23 luglio 2014, adottato con delibera della Giunta comunale n. 224 del 21.10.2014, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

Art. 21 - Antimafia

conoscere ed accettare, agli atti di gara e all'offerta presentata, che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente allegate. Si intendono, inoltre, espressamente richiamate tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le norme vigenti del codice civile e le leggi speciali.

Per tutti gli effetti del presente atto, il concessionario dichiara di eleggere domicilio in Vicenza, Contrà della Piarda n. 9.

Le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto vengono poste a carico del concessionario.

Ai fini fiscali si dichiara che quanto oggetto del presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per quanto riguarda gli allegati al presente atto, l'imposta di bollo si considera assolta in modo virtuale (Aut. 21246/89 ed estensione n. 4616 del 26/02/2013).

Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Del presente atto, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su sette fogli di cui occupa dodici facciate e parte della tredicesima facciata, ho dato lettura a chiara e intelligibile voce ai Signori componenti, i quali lo approvano e insieme a me sottoscrivono, apponendo firma digitale.

[]

Articolo 3 - Manifestazioni del tempo libero

Il concessionario dovrà richiedere obbligatoriamente le preventive autorizzazioni previste dalla vigente legislazione per l'utilizzo dell'impianto per manifestazioni sportive, extra sportive e del tempo libero.

Articolo 4 - Utilizzo degli impianti

Il concessionario si impegna ad assicurare l'utilizzo degli impianti da parte dei singoli utenti, nonché l'utilizzo da parte di associazioni ed enti senza scopo di lucro (es. scuole, USL, associazioni di disabili, ecc.)

Il concessionario si impegna a non differenziare nell'uso di tutti i campi i soci dai non soci, per cui gli uni e gli altri avranno gli stessi diritti della prenotazione dei campi e nell'utilizzo delle strutture (spogliatoi, docce, parcheggi, ecc.).

Il concessionario si riserva la facoltà di praticare, ai soci, tariffe diverse da quelle previste all'art. 11.

Articolo 5 - Apertura degli impianti

Il concessionario si impegna a garantire l'apertura degli impianti attuando un orario giornaliero concordato con l'Ufficio Sport.

Il concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico ed il regolare funzionamento dell'impianto e del bar nel periodo di concessione.

Articolo 6 - Funzionamento degli impianti

Il concessionario assumerà a proprio carico tutti i costi di esercizio e tutte le spese, anche delle utenze (luce, acqua, gas, riscaldamento e telefono) con l'intestazione diretta dei contatori, nonché quelle inerenti a:

- a) buon funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi accessori;
- b) acquisto di materiali e prodotti necessari per effettuare le pulizie e le disinfezioni dell'intera area;
- c) tasse relative all'utilizzo dell'impianto

Articolo 7 - Interventi sulle strutture

Sono a carico del concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria quali:

- sfalcio dell'erba;
- potatura periodica delle siepi esistenti e delle alberature secondo le necessità;
- mantenimento in buono stato dell'area destinata a parcheggio e del percorso di accesso;
- pulizia dei locali, delle aree e la sostituzione di accessori negli spazi aperti al pubblico dati in concessione;
- garantire la funzionalità conservando il patrimonio esistente compreso il ripristino delle diverse anomalie dei beni dati in concessione.

(firma) _____

autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, Copia della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa verrà restituita al termine della concessione, previa autorizzazione da parte dell'ufficio competente.

Il concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, conseguenti le attività svolte dal concessionario, suoi dipendenti, e frequentatori degli impianti nella gestione dei beni dati in concessione. A tal fine il concessionario si obbliga a stipulare con un primario Istituto una polizza di assicurazione per la responsabilità civile generale conseguente l'attività svolta per danni provocati da utenti o dal pubblico a terzi per un massimale ritenuto congruo dal concessionario e comunque in misura non inferiore a € 500.000,00.

Articolo 14 - Disposizioni particolari

E' fatto obbligo al concessionario di presentare al Comune di Vicenza entro il 30 aprile dell'anno successivo un resoconto delle attività sportive svolte nell'anno precedente.

Il concessionario dovrà comunicare al Comune le variazioni nella composizione degli organi che hanno la rappresentanza della società e la sostituzione del responsabile incaricato della gestione.

Articolo 15 - Gestione del bar-ristorante

Il Concessionario, previo ottenimento della autorizzazioni di legge, potrà esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande previa presentazione di dichiarazione d'inizio attività ai sensi della L.R. n. 29/2007: l'attività non potrà essere trasferita in altri locali.

Al fine di garantire la migliore efficienza organizzativa della struttura nel suo complesso nonché un adeguato ed ottimale livello di servizio per i fruitori dell'impianto, il concessionario potrà servirsi, per la gestione del bar-ristorante, di ditte o soggetto qualificato e specializzato nell'attività di somministrazione alle seguenti condizioni:

- 1) al gestore del locale è in ogni caso preclusa la facoltà di cedere ad altri il contratto di affidamento in gestione o di sub-affittare o sub-comodare l'azienda di somministrazione;
- 2) il contratto di affidamento tra concessionario e gestore dovrà prevedere espressamente una durata non eccedente i termini di cui al contratto di concessione, con la pattuizione di automatica risoluzione del contratto di affidamento, in presenza della risoluzione o del termine per qualsivoglia motivo del contratto di concessione citato in premessa;
- 3) Il concessionario continuerà in ogni caso a rispondere di fronte al Comune di Vicenza, in solido con il gestore dell'attività di somministrazione, in relazione all'applicazione delle pattuizioni di cui al contratto di concessione.

Articolo 16 - Inadempienze

In caso di inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti, il Comune contesterà l'infrazione od omissione al concessionario mediante formale diffida con invito ad ovviare al disservizio arrecato conformandosi alle prescrizioni violate entro il termine assegnato o comunque nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui le giustificazioni prodotte dal concessionario non pervengano nei termini prescritti o siano ritenute infondate, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione di penalità pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo trattenendo l'importo del corrispettivo dovuto o dalla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione della penalità non esclude il risarcimento del maggior danno.

Dopo tre formali penalità applicate l'Amministrazione potrà, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., dichiarare risolto il contratto. In tal caso l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale.

(firma) _____